Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma *Tel.* **06/465.25905 - *Fax* 06/487.10.73**

sito web : **www.uil-interno.it** *e-mail :* **info@uilinterno.it**

CIRCOLARE N.33
28 maggio 2009

FUA 2008

Vi trascriviamo la circolare emanata dal Dipartimento per le politiche del Personale dell'amministrazione civile dell'interno, finalizzata a fornire indicazioni per l'applicazione omogenea dell'accordo in materia di FUA 2008.

Come potrete notare è data un'applicazione letterale della norma, per la cui abrogazione vi sono già dei provvedimenti in discussione al Parlamento. Il reale pagamento di quanto spettante è vincolato al riaccreditamento dei fondi da parte del Ministero dell'Economia e Finanze.

L'esperienza ci insegna che tale Dicastero procederà dopo l'approvazione della trimestrale di cassa e, pertanto, tale provvedimento verrà firmato, presumibilmente, nei primi giorni di luglio. Per questo motivo abbiamo sollecitato, con successo, l'emanazione della circolare al fine di consentire agli uffici di adempiere fin d'ora alla trasmissione dei dati relativi alle presenze del personale in servizio. Ciò consentirà il pagamento degli istituti previsti dall'accordo per il FUA 2008 entro il 31 luglio p.v.

Vi terremo informati sulle nostre azioni e sull'evoluzione della situazione.

Nel frattempo ci stiamo adoperando per una positiva soluzione della vicenda relativa al mancato pagamento dello straordinario per gli uffici immigrazione.

* * * *

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

OGGETTO: Fondo Unico di Amministrazione anno 2008.

Come è noto, il 16 marzo u.s. è stato sottoscritto l'accordo per l'utilizzo delle risorse destinate al Fondo unico di Amministrazione del personale del comparto Ministeri dell'Amministrazione civile del personale del comparto Ministeri dell'amministrazione civile dell'Interno per l'anno 2008.

Una quota del predetto stanziamento, sulla base del Protocollo d'intesa siglato in data 14 gennaio 2008, è stata erogata anticipatamente al personale dell'anno 2008, attraverso la corresponsione a titolo di acconto, dell'80% dell'indennità di professionalità di cui all'art.2, comma 1 lettera a) del citato accordo e, pertanto, sono rimasti da liquidare i seguenti emolumenti:

- saldo dell'indennità di professionalità
- fondo di sede
- turnazioni
- reperibilità
- posizioni organizzative

Ai fini della corretta quantificazione, a cura della Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali di questo Dipartimento, dei fondi da assegnare a ciascuna Sede per il pagamento delle sopra elencate competenze dovute al personale, si invita a procedere, analogamente ai precedenti anni, alla rilevazione e alla trasmissione dei dati relativi alle presenze del personale in servizio, utilizzando l'apposita procedura informatica disponibile sulla rete Intranet.

Al riguardo, alla luce delle recenti disposizioni sulla materia, introdotte dal D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, si ritiene opportuno fornire alcuni elementi chiarificatori, anche a seguito delle indicazioni fornite dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento del Personale n. 7 e n. 8 del 2008.

Infatti, l'art. 71, comma 5 del suddetto provvedimento individua alcuni criteri di erogazione del Fondo Unico di Amministrazione, stabilendo, in particolare, che le assenze dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni "non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le:

- assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità;
- assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto;
- assenze per citazione a testimoniare, se la testimonianza è resa a favore dell'Amministrazione;
- assenze per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- assenze previste dll'art. .4 comma 1, della Legge 8/3/2000, n. 53;
- per i soli dipendenti portatori di handicap grave, assenze per permessi di cui all'art. 33, comma 3 della legge 104/92".

Tuttavia, considerato che l'art. 2, comma 1, lettera a) del citato accordo per l'utilizzo del FUA 2008, nell'indicare le tipologie di assenza valide ai fini dell'erogazione dell'Indennità di Professionalità stabilisce criteri meno ristrettivi di quelli previsti dalla norma sopra riportata, sorge l'esigenza di fornire alcune indicazioni utili a garantire l'adozione di una linea di comportamento corretta ed uniforme in relazione alla disciplina in esame.

Per la valutazione delle giornate di presenza ai fini dell'erogazione dell'Indennità di professionalità, si deve far riferimento a due distinti periodi:

- **dal 01/01/2008 al 24/06/2008**, tenuto conto che la normativa in esame è entrata in vigore il 25 giugno scorso e, quindi l'applicazione del nuovo regime legale si riferisce alle assenze che si sono verificate a decorrere da tale data, sono fatti salvi tutti gli istituti normativi e contrattuali utili ai fini della individuazione delle giornate di presenza previsti dall'accordo FUA 2008. In sostanza sono validi i medesimi criteri già applicati per il FUA anno 2007.

- **Dal 25/06/2008 al 31/12/2008,** in applicazione del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito con Legge 133 del 06/08/2008, sono considerate presenza, oltre all'effettivo servizio prestato, soltanto i casi eccezionali espressamente elencati dal citato comma 5 dell'art. 71. Ne consegue che, tutte le ulteriori tipologie di assenza, diverse da quelle individuate dalla disposizione sopra richiamata, devono essere classificate come assenza dal servizio e, conseguentemente, non valutate ai fini della corresponsione dell'Indennità di Professionalità.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento sull'argomento, si rammenta in ultimo che gli emolumenti in oggetto potranno essere corrisposti soltanto previa autorizzazione da parte della predetta Direzione Centrale, che potrà essere corrisposta in seguito all'acquisizione delle relative risorse finanziarie sui pertinenti capitoli di bilancio.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Amoroso)